

CAMERA DEI DEPUTATI N. 951

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CECCHERINI e ROSSI PAOLO

Annunziata il 14 giugno 1954

Proroga del termine di scadenza della legge 27 dicembre 1953, n. 948

ONOREVOLI COLLEGHI! — Col 31 luglio 1954 dovrebbero cessare di aver vigore i decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378, e 28 gennaio 1948, n. 76, ratificati con modifiche dalla legge 17 luglio 1951, n. 575, e prorogati fino al 31 ottobre 1953 dalla legge 14 febbraio 1953, n. 49, e indi fino alla data del 31 luglio 1954 con la legge n. 948 del 27 dicembre 1953. Tali decreti regolano, com'è noto, i diritti e compensi dovuti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e tesoro e della Corte dei conti.

In mancanza di un ulteriore provvedimento legislativo di proroga i dipendenti delle Amministrazioni suddette, che ammontano a molte migliaia, vedrebbero improvvisamente decurtato il loro complesso retributivo in misura preoccupante e comunque inconcepibile in un momento in cui tutti i pubblici dipendenti invocano un radicale riordinamento ed un sostanziale miglioramento dei loro stipendi.

Nel votare la legge n. 948 del 1953 Parlamento e Governo di allora avevano tratto motivo di prorogare l'efficacia dei decreti legislativi n. 378 del 1947 e n. 76 del 1948 in considerazione della necessità, accolta da tutti, di emanare nel frattempo norme che riordinassero le retribuzioni in genere degli

impiegati statali. È noto che tanto il provvedimento di riordinamento degli stipendi, quanto quello di nuova disciplina dei diritti cosiddetti casuali, sono ancora oggi allo studio degli organi competenti governativi.

Pur nell'intendimento che la materia debba essere sollecitamente ed equamente riordinata in tutti i settori dell'Amministrazione statale, in tale situazione ci appare evidente la necessità di prorogare ulteriormente l'efficacia dei decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378, e 28 maggio 1948, n. 76.

I precedenti ci consigliano di non porre alcun termine fisso alla validità della legge attualmente in vigore; questo, anche per non porre in avvenire Parlamento e Governo nella situazione in cui si sono trovati allo scadere della validità della legge n. 575 del 1951 della successiva legge n. 49 del 1953 e dell'ultima n. 948 del 1953.

Del resto, la mancanza di un termine fisso alla proroga che con la presente proposta si suggerisce, non deve suscitare preoccupazioni di sorta in quanto l'efficacia dei due decreti legislativi ricordati potrà essere interrotta in qualsiasi momento e precisamente con il medesimo provvedimento che verrà ad istituire una nuova disciplina per i « casuali ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 948, è sostituito dal seguente:

« Il termine stabilito nell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1953, n. 49, è prorogato, con efficacia dal 1° novembre 1953, fino alla emanazione delle norme generali relative al nuovo trattamento economico degli impiegati dello Stato ».

ART. 2.

La presente legge avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica con effetto dal 1° agosto 1954.